

lo svolgimento dell'attività. In effetti la «atipicità» di queste fondazioni è stata particolarmente sottolineata in dottrina: la costituzione è obbligatoria; la sfera di libertà e autonomia è limitata; il patrimonio è una «dichiarazione di "intenti" di soggetti pubblici e privati, di "voler concorrere" alla formazione di esso»; la disciplina codicistica ha carattere residuale²⁷⁵.

Si rinvengono, invero, dubbi che accomunano queste fondazioni alle fondazioni bancarie, anch'esse costituite dal legislatore ma trattate separatamente nel presente studio: per le fondazioni bancarie, tuttavia (si veda in proposito il paragrafo 46), le obiezioni e i dubbi sono stati superati da un'opera interpretativa sulla natura degli enti svolta dalla Corte costituzionale, che ne ha definitivamente dichiarato la natura privata. Soltanto un'analogia azione potrebbe chiarire le perplessità riguardanti le fondazioni trattate nel presente capitolo.

Nell'ambito del presente studio occorre peraltro considerare che il legislatore ha creato enti espressamente denominati «fondazioni» con disciplina speciale che contempla gli elementi caratterizzanti l'istituto, talora con innovazioni rispetto alla disciplina civilistica: ciò può essere considerato esigenza della moderna fondazione e potrebbe costituire un utile spunto di riflessione per una revisione della disciplina del diritto comune. È stato infatti osservato che la disciplina speciale è sicuramente meglio in grado di dare una disciplina più puntuale, precisa e aderente alle esigenze della singola figura²⁷⁶. Peraltro, il proliferare di discipline speciali indebolisce il modello di diritto comune e indica la necessità di una revisione del medesimo.

²⁷⁵ A. Di Majo, «Le neo-fondazioni della lirica: un passo avanti e due indietro», in *Il corriere giuridico*, n. 1, 1997, p. 116. Con riferimento alla fondazione lirico-sinfonica l'Autore ritiene che tale fondazione *atipica* è «basata su elementi sconosciuti che non appartengono al tipo-fondazione»; se la suddetta fondazione fosse di diritto comune non otterrebbe il riconoscimento. Ugualmente critici E. Freni, «La trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato», *Commento al d.lgs. 29.6.1996*, n. 367, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 12, 1996, pp. 1115-20, e G. Marasà, cit. a nota 231.

²⁷⁶ G. Ponzanelli, cit. a nota 17, p. 1209.